

LENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sabato 12 febbraio il presidente del Consiglio si è recato in visita nelle Marche e nel pomeriggio, nel Palacongressi di San Benedetto del Tronto, si è svolta una manifestazione alla presenza di sindaci, esponenti delle province e delle regioni Marche e Abruzzo, delle autorità civili e militari;

in quell'occasione un gruppo di giovani, appartenenti al Centro sociale « Totem e tabù », ha tentato di raggiungere il Palacongressi con l'intenzione di distribuire un volantino nel quale erano espresse critiche all'operato del Governo D'Alema, ma poliziotti in tenuta antisommossa lo hanno impedito con metodi brutali;

tutto ciò è riscontrabile con un video che è stato mostrato alla stampa e consegnato alla sede RAI di Ancona: si vedono i giovani che cercano di raggiungere il Palacongressi e la polizia che li tiene a distanza, i giovani alzano le braccia in alto dimostrando di essere inoffensivi; ma si vede, soprattutto, come da una « trattativa » si passi, inspiegabilmente, a vie di fatto, alle manganellate;

il bilancio è stato pesante: al Pronto soccorso si sono presentati in 20, due ragazzi sono stati accompagnati dall'ambulanza, uno dei giovani aveva un taglio dietro l'orecchio e ad un altro sono stati applicati cinque punti di sutura sulla fronte;

nel filmato si vede anche, presumibilmente, un funzionario di polizia che, con l'aria di chi si trovi lì per caso, assesta manganellate e si guarda in giro, come per tenere d'occhio la situazione;

il filmato non evidenzia la figura di un « responsabile di piazza » — che dovrebbe essere riconoscibile dalla fascia tricolore — né si capisce chi abbia impartito l'ordine di caricare i ragazzi e quale sia stato motivo —:

quali azioni intenda intraprendere per individuare i responsabili di un'azione tanto brutale quanto immotivata.

(3-05164)

CENTO e SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 18 febbraio 2000, durante il consiglio provinciale di Roma vi è stata un'aggressione dei consiglieri della maggioranza di centrodestra contro i consiglieri dell'opposizione;

in seguito all'aggressione sono rimasti feriti il capogruppo dei Democratici di Sinistra Massimo Cervellini e il consigliere provinciale Tiziana Biolchini;

nel consiglio provinciale dopo questo gravissimo episodio vengono meno le condizioni di agibilità democratica e di civile confronto politico;

la destra, quando governa, dimostra la propria intolleranza nei confronti di un'opposizione seria e rigorosa —:

quali iniziative intenda intraprendere, anche in accordo con il prefetto di Roma, per garantire la piena agibilità democratica nel consiglio provinciale di Roma, affinché episodi come quello avvenuto il 18 febbraio 2000 non si ripetano più. (3-05165)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IMMEDIATA  
IN COMMISSIONE**

**VII Commissione**

APREA e SESTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 dicembre 1999 è stata attivata la procedura « concorsuale » per la valutazione dei capi d'istituto prevista dall'articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale e dall'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;

alla procedura di valutazione è connessa l'attribuzione di una maggiorazione retributiva pari a L. 6.000.000 per solo 2000 capi d'istituto (circa il 20 per cento del personale di ruolo);

solo alla fine di gennaio sono state rese note sia le aree oggetto di valutazione, sia i criteri adottati e posto il termine ultimativo dell'autoanalisi al 29 febbraio impegnando i capi d'istituto in una immane produzione cartacea in un periodo che li vede impegnati su molti fronti (scrutini quadrimestrali, corsi di formazione per la qualifica dirigenziale, presidenza delle commissioni di concorso, ordinaria attività scolastica, eccetera);

le modalità di valutazione dei capi d'istituto per l'anno 1999/2000 si ispirano a quelle previste per i dirigenti dello Stato mentre la dirigenza verrà loro attribuita solo con il 1° settembre 2000;

la procedura prevista ha suscitato sconcerto e demotivazione diffusa nella categoria che non rifiuta l'utilità e la necessità di una valutazione ma ne contesta le modalità previste;

dalla eventuale valutazione insufficiente potrebbe derivare la restituzione al ruolo di provenienza come previsto dall'articolo 4 comma 3 del disegno di legge collegato alla finanziaria applicando modalità, tempi e procedure diverse da quelle previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 29/93 per la dirigenza statale;

le modalità della procedura di valutazione presentano forti analogie, in una logica egualitaristica, con quelle previste per i docenti che risultano sospese in vista di un radicale ripensamento;

i componenti dei nuclei di valutazione risultano totalmente digiuni di esperienze di direzione scolastica;

la valutazione sarà basata esclusivamente su un'autoanalisi a base cartacea (illusorie le previste visite alle scuole) delle attività svolte mentre l'articolo 25-bis del decreto legislativo 29 del 1993 prevede una valutazione sulla base dei risultati. Ancora una volta si pongono sotto esame le procedure e non gli esiti;

i criteri adottati pongono seri problemi di legittimità in quanto introducono una disparità di trattamento a parità di

esiti (con lo stesso punteggio si potrà avere o non avere la maggiorazione economica a seconda della provincia, essere o non essere restituiti al ruolo di provenienza);

le modalità di pubblicazione dei risultati non escludono una suddivisione fra superpresidi e incolpevoli mediocri con gravi ripercussioni sulle motivazioni e l'impegno dei capi d'istituto di risulta. Evidenti le ripercussioni negative per la maggioranza delle scuole, circa l'80 per cento;

se il Ministro non intenda sospendere la procedura « concorsuale » avviata e rivedere conseguentemente in modo radicale la materia relativa alla valutazione dei capi d'istituto. (5-07406)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.c.n.l.) e 41 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.c.n.i.), sottoscritti dalle quattro organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals della scuola, prevedono la valutazione del Capo di istituto;

in particolare, vengono aboliti nei confronti dei capi di istituto i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa e l'istituzione di un nucleo di valutazione regionale delle attività dei dirigenti scolastici;

il comma 6 dell'articolo 41 del C.c.n.i. prevede che i nuclei di valutazione individuino 2.000 capi di istituto, in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato, ai quali attribuire un'indennità aggiuntiva di lire 6.000.000 lordi annui;

con circolare ministeriale n. 312 del 21 dicembre 1999 è stata attivata la procedura concorsuale in questione per la valutazione e i capi d'istituto;

entro il 29 febbraio 2000 i capi istituto dovranno presentare tutta la documentazione, sulla base dei modelli strutturali, per la relativa valutazione;

le aree oggetto di valutazione sono state rese note solo alla fine dello scorso mese di gennaio ed i capi di istituto, nel corrente mese, si ritrovano impegnati con scrutini quadrimestrali, corsi di formazione per la qualifica dirigenziale, presidenze delle commissioni di concorso ed altro;

ai capi di istituto sottoposti alla valutazione verrà attribuita la dirigenza a partire dal 1° settembre 2000 e tuttavia le modalità di valutazione, previste per il corrente anno scolastico, si ispirano a quelle previste per i settori dirigenziali;

le modalità previste per la procedura concorsuale risultano, sotto molti aspetti, analoghe a quelle previste per l'assegno accessorio al personale docente, ed ora bloccate;

i componenti previsti per la costituzione dei nuclei di valutazione non avrebbero esperienze dirigenziali, né può ritenersi sufficiente un seminario di formazione di soli due giorni;

anche in questo caso i criteri adottati per la valutazione introducono disparità di trattamento a parità di esiti;

anche in questo caso i capi di istituto giudicati « non meritevoli » potrebbero sentirsi demotivati ed umiliati —;

se non ritenga necessario ed urgente sospendere la procedura concorsuale avviata, lasciando, anche per il corrente anno scolastico la competenza della valutazione ai Provveditori agli studi;

se non ritenga, conseguentemente, di dover rivedere i modelli di valutazione predisposti attualmente e, comunque, rivedere l'intera materia relativa alla valutazione dei capi d'istituto. (5-07407)

TARADASH e DALLA CHIESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico », ha disposto, che

l'accesso ai ruoli del personale docente ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50 per cento attingendo a graduatorie permanenti;

la legge ha altresì disposto che, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della stessa, sia indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 (articolo 2);

il 13 aprile 1999 è stato indetto il primo concorso ordinario per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento: ai fini della determinazione della graduatoria finale, tra i titoli valutati vengono presi in considerazione anche gli anni di insegnamento precedentemente svolti ai quali viene assegnato un punteggio ridotto alla metà ove siano stati prestati in istituti non statali;

l'articolo 9, comma 15 dell'O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, con la quale è stato indetto il corso-concorso riservato previsto dall'articolo 2 della legge, ha stabilito che ai fini del computo del punteggio

finale, per i servizi prestati nelle scuole od istituti non statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo il punteggio è ridotto alla metà;

nella bozza di regolamento concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini della prima integrazione, si prevede la distinzione di quattro fasce del personale avente diritto all'inclusione nelle stesse e, all'articolo 2, comma 5, è disposto che coloro che superano le prove della sessione riservata di esami, indetta dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, sono iscritti nella III o IV fascia delle relative graduatorie permanenti a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie stesse;

l'articolo 4 della citata legge n. 124 del 1999, dispone che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge stessa;

il sistema descritto dalle fonti normative citate realizza una discriminazione inammissibile in danno dei docenti delle scuole non statali riconosciute in contrasto con i principi costituzionali che conferiscono identica dignità giuridica alle scuole statali e a quelle non statali anche con riferimento all'unicità della funzione docente;

la diversificazione del punteggio riconosciuto e della collocazione nelle graduatorie permanenti con riferimento all'insegnamento in scuole non statali viola gravemente il principio di imparzialità dell'azione amministrativa in quanto definisce criteri di classificazione non rispondenti a valutazioni di merito ed oggettivamente riscontrabili;

tali diversificazioni costituiscono un potenziale fattore di irragionevoli discriminazioni penalizzando coloro che abbiano svolto attività docente per periodi prolungati in scuole non statali e favorendo i docenti che, anche per tempi inferiori abbiano prestato servizio in quelle statali;

se non ritenga opportuno adottare ogni provvedimento necessario per adeguare la disciplina per la formazione delle graduatorie permanenti e per la determinazione del punteggio assegnato ai partecipanti ai concorsi per l'abilitazione all'insegnamento. (5-07408)

#### INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PAMPO e LOSURDO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il settore del tabacco sta vivendo un periodo di grave crisi soprattutto in Salento, zona particolarmente e tradizionalmente vocata per tale produzione;

la crisi è causata dalla rilevante riduzione delle quote di produzione, nonché da una tendenza degli operatori commerciali e delle associazioni di prodotto a privilegiare le varietà di tabacco (in gran parte importate dalla Grecia) per la capacità quantitativa piuttosto che qualitativa della produzione;

detta crisi, penalizzando la varietà del tabacco prodotto nel Salento, crea un notevole danno economico al comparto primario del Salento che si riflette, poi, sull'indotto che la produzione del tabacco ha creato nel territorio;

alcune manifatture operanti da decenni (Lucugnano-Spongano-Lecce) sono state recentemente chiuse e lo stesso ridimensionamento della manifattura di Lecce ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro —:

se sia a conoscenza della grave situazione di crisi del settore del tabacco nel